COMUNE DI ONSERNONE

Regolamento comunale per la concessione di contributi a favore dell'integrazione linguistica

Indice

Art. 1 – Scopo	3
Art. 2 – Campo d'applicazione	3
Art. 3 – Beneficiari e condizioni	3
Art. 4 – Contributo	3
Art. 5 – Modalità di richiesta e pagamento	3
Art. 6 – Restituzione dei contributi	3
Art. 7 – Disposizioni particolari e casi speciali	4
Art. 8 – Rimedi giuridici	4
Art. 9 – Entrata in vigore	4

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA

Art. 1 Scopo

1. Il presente regolamento intende promuovere e favorire l'integrazione sociale, culturale e lavorativa dei nuovi residenti nel Comune di Onsernone attraverso il sostegno all'apprendimento e al perfezionamento della lingua italiana.

2. L'obiettivo è aiutare i nuovi residenti a integrarsi facilmente e incoraggiarli a rimanere a vivere nel nostro Comune.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi finanziari comunali, sotto forma di rimborso parziale dei costi per la frequenza di corsi di lingua italiana.

Art. 3 Beneficiari e condizioni

1. Possono beneficiare dei contributi le economie domestiche che adempiono cumulativamente alle seguenti condizioni:

   a. Trasferiscono il proprio domicilio primario nel Comune di Onsernone, giungendo da un altro Comune o dall'estero; il diritto è esteso alle economie domestiche straniere i cui membri sono titolari di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) con residenza effettiva nel Comune.

   b. Nessun membro dell'economia domestica beneficia di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale (Las) al momento della richiesta e dell'erogazione;

   c. Frequenta un corso promosso dagli enti che figurano nell'elenco degli enti accreditati pubblicato dal Servizio per l'integrazione degli stranieri (SIS) del Cantone Ticino;

   d. Il corso deve essere concluso e certificato entro 24 mesi dalla data di costituzione del domicilio primario risultante dai registri dell'Ufficio controllo abitanti.

2. In alternativa ai corsi promossi dagli enti accreditati SIS, il Municipio può ammettere altri corsi di italiano di livello equivalente offerti da enti pubblici, a condizione che la formazione sia strutturata secondo i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e preveda una verifica finale standardizzata, con rilascio di attestato formale del livello raggiunto (es. A1, A2, B1).

Art. 4 Contributo finanziario

1. È concesso un contributo per il rimborso delle spese effettive per corsi di lingua italiana, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00 per persona;

2. In ogni caso fino un contributo massimo complessivo per economia domestica di CHF 2'500.00.

Art. 5 Modalità di richiesta e pagamento

1. Il contributo comunale è versato posticipatamente in un'unica soluzione previa presentazione formale della richiesta, tramite apposito formulario, al Municipio, che deve essere corredata da:

   a. Attestato di partecipazione o di frequenza rilasciato dall'ente organizzatore che comprovi la regolare presenza per almeno l'80% delle lezioni complessive;

   b. Fattura del corso e relativa ricevuta di avvenuto pagamento;

   2. Il Comune si riserva il diritto insindacabile di verificare l'autenticità dei documenti presso l'ente erogatore della formazione.

Art. 6 Restituzione

1. I contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti integralmente entro 30 giorni dall'intimazione della decisione municipale di restituzione.

Art. 7
Clausola finanziaria

1. L'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità dei crediti stanziati a preventivo. Non sussiste un diritto giuridico acquisito al mantenimento della misura nel tempo.

2. Le domande sono evase in ordine cronologico di ricezione. Qualora il credito iscritto a preventivo per l'anno corrente sia esaurito, le domande presentate in tempo utile che adempiono a tutti i requisiti vengono inserite in una lista d'attesa e poste in priorità sul preventivo dell'anno civile successivo.

3. Il versamento dei contributi in lista d'attesa resta in ogni caso subordinato all'approvazione del nuovo credito da parte del Consiglio Comunale.

Art. 8
Disposizioni particolari

1. Il Municipio ha la facoltà di decidere su altri casi speciali o situazioni particolari non esplicitamente contemplate nel presente regolamento, interpretandole in linea con lo scopo dell'art.1.

Art. 9
Rimedi giuridici

1. Contro le decisioni emanate dai servizi dell'Amministrazione comunale in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo scritto e motivato al Municipio, entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

2. Contro le decisioni emanate dal Municipio, comprese quelle adottate su reclamo, può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione, conformemente alla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) e alla Legge Organica comunale (LOC).

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti autorità comunali e cantonali.

2. Il presente Regolamento si applica agli insediamenti con costituzione del domicilio primario nel Comune con effetto retroattivo a partire dal 1. gennaio 2027.